



# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

## Decreto Rettore

Emanazione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010

### Il Rettore

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

**VISTO** lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;

**VISTO** il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 30/12/2010, n. 240”, emanato con DR n. 1082 del 9 giugno 2011, modificato con DR n. 1766 del 22 settembre 2014 e successivamente con DR n. 644 del 29 aprile 2015;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2020, con la quale si è proceduto all’approvazione di modifiche al testo regolamentare per ultimo citato;

**VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2020, con la quale è stato espresso parere favorevole a tali modifiche;

## DECRETA

**ART. 1** È emanato il nuovo **Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010**, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il Rettore  
Nicola Leone



LEONE  
NICOLA  
01.10.2020  
11:42:42  
UTC



ELMO ROBERTO  
01.10.2020  
08:46:01 UTC



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

### **Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010**

#### **Titolo I Disposizioni generali**

##### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico dell'Università della Calabria, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

##### **Art. 2 – Attivazione della procedura di chiamata e richiesta della Struttura**

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno del personale e delle risorse ad esso assegnate, formula la richiesta di copertura di posti di professori di prima e di seconda fascia, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e scientifiche.

2. La proposta del Dipartimento deve indicare una delle seguenti modalità di copertura nonché le motivazioni relative alla scelta:

a) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, di cui al successivo titolo II. Salvo quanto previsto dalla successiva lett. d), le chiamate dei professori di prima fascia avvengono esclusivamente sulla base di procedure selettive di cui alla presente lett. a);

b) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori titolari di contratto a tempo determinato di tipo "B" di cui al relativo Regolamento di Ateneo, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, di cui al successivo titolo III;

c) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010, di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui al successivo titolo IV;

d) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 4 della medesima legge di cui al successivo titolo II.

3. Per le chiamate sub b) e c) del comma precedente, la proposta dovrà specificamente indicare gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, con riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.2011, n. 344.

4. La delibera di attivazione della procedura di chiamata del Dipartimento deve esplicitamente prevedere, oltre al numero dei posti da coprire:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) il settore concorsuale, o in alternativa, limitatamente alle procedure di cui ai sub b) e c) del comma precedente, il macrosettore, per il quale viene richiesto il posto;

c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;

d) i criteri relativi agli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene richiesta la copertura;

e) informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale;

f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;

g) le modalità di copertura finanziaria del posto;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

5. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c) e d) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento potrà prevedere:

- a) la lingua la cui conoscenza è richiesta in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera;
- b) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare che non potrà, comunque, essere inferiore a dodici;
- c) un eventuale colloquio dei candidati con la commissione di valutazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli attestanti altre attività universitarie, in particolare quelle istituzionali, gestionali, organizzative, di servizio e relative ad organi collegiali elettivi presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

6. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui al presente Regolamento è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

7. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 – comma 9 – della legge n. 230/2005 per le chiamate dirette.

### **Art. 3 – Approvazione della proposta di chiamata**

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui all'articolo 2 del presente Regolamento viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione che, anche sulla base della verifica della sua congruenza con le linee di programmazione dell'Ateneo e dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie, la approva e provvede a trasmetterla al Magnifico Rettore ai fini dell'emanazione del relativo bando.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università provvede a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010.

## **Titolo II**

### **Chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010**

#### **Art. 4 – Procedura selettiva**

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana apposito bando che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Università della Calabria e sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea ed affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo. L'avviso del bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- g) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professore già in servizio presso l'Ateneo;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
- j) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) del presente Regolamento;
- k) le modalità e il termine di presentazione delle domande;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- l) l'indicazione di criteri generali di valutazione, cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n) gli eventuali criteri di valutazione dei titoli attestanti altre attività universitarie, in particolare quelle istituzionali, gestionali, organizzative, di servizio e relative ad organi collegiali elettivi presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

### **Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alla selezione**

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 6 – Commissione di valutazione**

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

2. La Commissione è costituita da tre o cinque professori di prima fascia:

- a) un professore di ruolo, afferente al settore concorsuale oggetto del bando e designato a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia del Dipartimento;
- b) due professori (o quattro professori qualora la composizione sia di 5 membri) di ruolo esterni all'Università della Calabria, afferenti al settore concorsuale oggetto del bando, designati attraverso sorteggio all'interno di una rosa di quattro nominativi (o otto nominativi, qualora la composizione sia di 5 membri) proposta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima fascia del Dipartimento che, nella composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

Il Consiglio di Dipartimento effettuerà il sorteggio in seduta pubblica, in presenza di un funzionario indicato dal Dirigente dell'Area Risorse Umane dell'Ateneo.

Con riferimento alla composizione delle Commissioni, qualora il bando specificasse un settore scientifico-disciplinare, almeno due dei professori componenti la commissione, per quanto attiene alle commissioni composte da tre membri, e almeno tre professori componenti la commissione, per quelle composte da cinque membri, dovranno essere afferenti al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

3. I componenti delle Commissioni sono individuati tra i professori in servizio presso Università italiane alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici i Professori in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti, per partecipare come Commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

4. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

5. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.
6. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
7. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione stessa.
8. È esclusa l'erogazione di qualunque emolumento per i membri della Commissione, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri esterni della Commissione.

### **Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva**

1. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche in via telematica, i componenti della Commissione nominano il Presidente ed il Segretario e specificano i criteri di merito per la valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto dei criteri generali indicati nel bando.
2. La Commissione potrà continuare a svolgere i propri lavori in via telematica anche nelle successive riunioni, dandone comunicazione motivata al Rettore.
3. Sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1, la Commissione effettua la valutazione comparativa fra i candidati, esaminandone e raffrontandone il curriculum, la produzione scientifica e l'attività didattica svolta.
4. Tra i titoli specificati ai sensi del comma 1, costituiscono titoli valutabili ma non vincolanti per la Commissione, i giudizi ottenuti dai candidati sulla propria attività scientifica, in esito alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale
5. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua, in base agli esiti della valutazione comparativa, il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati per il settore concorsuale e, se indicato, del settore scientifico disciplinare, per il quale è stato bandito il posto.

### **Art. 8 – Termine dei Lavori della Commissione**

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

### **Art. 9 – Approvazione degli atti**

1. Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale a cura del Presidente della Commissione o di un suo delegato.
2. Il Rettore, entro 30 giorni dalla suddetta consegna, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al Presidente della Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.
3. Il decreto rettorale di approvazione degli atti con allegati i giudizi sui candidati è pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria nonché all'Albo Ufficiale d'Ateneo.
4. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che prevede la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.

### **Art. 10 – Chiamata del candidato selezionato**



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1. Il Dipartimento, con deliberazione motivata assunta entro due mesi dalla disposizione di approvazione degli atti di cui al precedente art. 9, propone la chiamata del candidato più qualificato (o dei candidati più qualificati in caso di bandi per la copertura di più posti), ovvero decide di non proporre la chiamata.
2. In ogni caso, la deliberazione del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata ovvero lasci decorrere il termine di cui al comma 1, senza assumere alcuna delibera, non potrà richiedere nei trentasei mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali è stata bandita la procedura.
4. La proposta di chiamata, deliberata dal Dipartimento, è approvata dal Consiglio di amministrazione. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Rettore.
5. In caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso, si procederà con una nuova selezione.

### **Titolo III**

**Chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori titolari di contratto a tempo determinato di tipo "B" in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010.**

#### **Art. 11 – Modalità di svolgimento della procedura**

1. Si rinvia al Regolamento di Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

#### **Art. 12 – Chiamata**

1. Si rinvia al Regolamento di Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Titolo IV**

**Chiamata come professori di ruolo di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, e dell'art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010, di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.**

#### **Art. 13 – Procedura valutativa**

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana apposito bando di indizione del procedimento di chiamata. Il bando sarà pubblicato all'Albo Ufficiale, nonché sui siti istituzionali dell'Ateneo e del Dipartimento interessato.
2. Il bando deve contenere:
  - a) il numero dei posti da coprire;
  - b) il settore concorsuale o in alternativa il macrosettore per il quale viene richiesto il posto;
  - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
  - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
  - e) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professore già in servizio presso l'Ateneo;
  - f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) del presente Regolamento;
- i) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- l) l'indicazione di criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n) gli eventuali criteri di valutazione dei titoli attestanti altre attività universitarie, in particolare quelle istituzionali, gestionali, organizzative, di servizio e relative ad organi collegiali elettivi presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

### **Art. 14 – Requisiti per la partecipazione alla selezione**

1. Alle procedure valutative possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore quando il bando sia stato richiesto su un intero macrosettore.

### **Art. 15 – Commissione e criteri di valutazione**

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato.

2. La Commissione è costituita da 3 o 5 professori di prima fascia:

- a) un professore di ruolo, afferente al settore concorsuale oggetto del bando e designato a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia del Dipartimento;
- b) due professori (o quattro professori qualora la composizione sia di 5 membri) di ruolo esterni all'Università della Calabria, afferenti al settore concorsuale oggetto del bando, designati attraverso sorteggio all'interno di una rosa di quattro nominativi (o otto nominativi, qualora la composizione sia di 5 membri) proposta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima fascia del Dipartimento che, nella composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

Il Consiglio di Dipartimento effettuerà il sorteggio in seduta pubblica, in presenza di un funzionario indicato dal Dirigente dell'Area Risorse Umane dell'Ateneo.

Con riferimento alla composizione delle Commissioni, qualora il bando specificasse un settore scientifico-disciplinare, almeno due dei professori componenti la commissione, per quanto attiene alle commissioni composte da tre membri, e almeno tre professori componenti la commissione, per quelle composte da cinque membri, dovranno essere afferenti al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

3. I componenti delle Commissioni sono individuati tra i professori in servizio presso Università italiane alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici i Professori in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti, per partecipare come Commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

4. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.

5. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

6. La commissione effettuerà la valutazione sulla base dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

7. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

8. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione stessa.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

9. È esclusa l'erogazione di qualunque emolumento per i membri della Commissione, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri esterni della Commissione.

### **Art. 16 – Termine dei Lavori della Commissione**

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare fino ad un massimo di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

### **Art. 17 – Approvazione degli atti**

1. Il Rettore, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione della procedura di valutazione, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al Presidente della Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

### **Art. 18 – Chiamata**

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato a ricoprire le funzioni didattiche scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

#### **Titolo V**

#### **Disposizioni comuni**

### **Art. 19 – Incompatibilità**

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

#### **Titolo VI**

#### **Disposizioni finali**

### **Art. 20 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.**

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 240/2010.

### **Art. 21 – Entrata in vigore e rinvio**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.
2. Il medesimo sarà pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università della Calabria e sul proprio sito istituzionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.